



Comune di Somaglia

Provincia di Lodi

Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 23 maggio 2005
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 29 settembre 2008
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 28 novembre 2008
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 1° marzo 2010
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 15 settembre 2010

CAPO I - FINALITA' E PROCEDURE

Articolo 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune fermo restando che, annualmente, la Giunta comunale definisce per ogni Settore, i "Piani d'intervento" nei quali verranno dettagliati i criteri di ammissione delle istanze di contributo.

Articolo 3

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato, come previsto al successivo capo III.

2. Le istanze dovranno inoltre contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui agli articoli 11 (direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie) e 16-bis.

CAPO II - SOGGETTI AMMESSI

Articolo 4

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o aventi fissa dimora nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni riconosciute, fondazioni, ONLUS ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune senza fini di lucro.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è proposto.

CAPO III - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Articolo 5

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione della situazione economica della famiglia anagrafica cui appartiene.

2. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per questa finalità. Il Responsabile del Servizio adotta la sua decisione motivandola in base all'istanza del richiedente, alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata e al minor tempo necessario.

Articolo 5-bis - Criteri per la concessione dei contributi economici a cittadini anziani pensionati

L'Amministrazione comunale di Somaglia riconosce concretamente il sostegno alle situazioni di persone anziane a rischio socio-economico e/o emarginazione, garantendo servizi finalizzati a mantenere la persona anziana presso il proprio

domicilio, attraverso l'erogazione di adeguati supporti sia in termini di servizi alla persona (SAD, pasti al domicilio, servizio infermieristico) che attraverso specifici contributi economici.

In particolare agli anziani titolari di pensione si concedono i seguenti contributi:

- Rimborso ticket spese sanitarie e farmaceutiche: vengono rimborsate interamente le spese per ticket o spese farmaceutiche ai pensionati anziani con reddito ISEE pari a 10.000 euro
- Rimborso spese per farmaci di estrema necessità: vengono rimborsate ai pensionati con reddito ISEE fino a 7.750 euro e fino ad un importo massimo di 300 euro pro capite
- Contributo per utenze (riscaldamento): vengono rimborsate ai pensionati anziani con reddito ISEE fino a 7.750 euro a mezzo di un contributo forfettario annuo di 250 euro
- Contributo badanti: ai pensionati anziani con reddito ISEE inferiore a 12.000 euro che usufruiscono di badanti regolarmente assunte e regolarizzate, viene riconosciuto un contributo annuo di 700 euro
- Servizi domiciliari (SAD e SID): agli anziani pensionati con reddito ISEE non superiore a 7.750 euro i servizi sono gratuiti; con reddito ISEE superiore a tale soglia la compartecipazione richiesta sarà proporzionata alla durata del servizio usufruito (la quota di compartecipazione viene definita annualmente dall'organo giuntale)
- Rivalsa sugli obbligati (articolo 433 del codice civile): con reddito ISEE degli obbligati fino a 7.500 euro nessuna compartecipazione e dunque l'integrazione è a carico del Comune; con reddito ISEE degli obbligati da 7.501 a oltre 15.000 la quota parte viene calcolata in percentuale come segue:
 - a) da 7.501 a 9.000: 10% ISE (parentela in linea retta) - 5% ISE (se fratello/sorella)
 - b) da 9.001 a 11.000: 13% ISE (parentela in linea retta) - 8% ISE (se fratello/sorella)
 - c) da 11.001 a 13.000: 15% ISE (parentela in linea retta) - 10% ISE (se fratello/sorella)
 - d) da 13.001 a 15.000: 18% ISE (parentela in linea retta) - 13% ISE (se fratello/sorella)
 - e) oltre 15.000: 20% ISE (parentela in linea retta) - 15% ISE (se fratello/sorella)

Articolo 6

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della

loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma di attività e dal rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente, e, ove esista, dal Presidente del collegio Sindacale.

Articolo 7

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali è concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO IV - SETTORI D' INTERVENTO

Articolo 8

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività culturali ed educative;
- d) tutela dei valori ambientali;
- e) interventi prima casa.

2. Per ciascun settore d'intervento, annualmente la Giunta Comunale approva i "Piani d'intervento" mediante i quali vengono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili; la Giunta, con i suddetti Piani d'intervento definisce altresì criteri e requisiti di accesso ai contributi.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o

l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati diversamente.

CAPO V - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 9

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Articolo 10

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 9 e tenuto conto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 5.

2. Le istituzioni pubbliche e private costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla

Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 5.

CAPO VI - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Articolo 11

1. Gli interventi del comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e degli anziani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi a tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi I, II, III.

CAPO VII - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Articolo 12

1. Gli interventi del comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle

tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

- d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Articolo 13

1. La concessione dei contributi ordinari e un tantum viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi I, II, III.

CAPO VIII - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Articolo 14

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di enti, associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

2. Gli interventi del comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi I, II, III.

CAPO IX - INTERVENTI PRIMA CASA

Articolo 15

[abrogato]

Articolo 16

[abrogato]

Articolo 17

[abrogato]

Articolo 18

L'annullamento della concessione del beneficio economico [di cui all'articolo 15] è disposto con motivato provvedimento del responsabile del procedimento nei confronti di chi abbia conseguito il beneficio in contrasto con le norme vigenti al momento della concessione o sulla base di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.

La decadenza della concessione medesima è disposta con motivato provvedimento del responsabile del procedimento nei confronti di chi:

- a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'abitazione (prima casa);
- b) abbia acquistato altra abitazione;
- c) abbia mutato residenza anagrafica;
- d) non abiti stabilmente nell'abitazione oggetto del beneficio salva autorizzazione del Comune per gravi e giustificati motivi;
- e) abbia costruito o ristrutturato successivamente la propria abitazione per una superficie superiore a 110 mq;
- f) abbia ottenuto altre agevolazioni finanziarie per la stessa abitazione da parte dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico;
- g) fruisca di un reddito ISEE come sopra precisato, superiore al 25% del limite previsto per la concessione del beneficio.

Il Comune accerta ogni due anni, anche mediante richiesta di idonea documentazione ai beneficiari, la non sussistenza di condizioni di decadenza. Qualora il beneficiario a seguito di diffida non produca la documentazione richiesta si considera sussistente nei suoi confronti la condizione di decadenza oggetto di accertamento.

In caso di accertata sussistenza di una causa di annullamento o di decadenza il Comune comunica al beneficiario, con lettera raccomandata, i motivi che potrebbero giustificare il provvedimento estintivo del beneficio economico, assegnandogli un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

CAPO X - INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 19

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi I, II, III.

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 21

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 267/2000 viene istituito l'Albo dei soggetti ai quali sono erogati contributi, sovvenzioni crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

2. Tale albo viene aggiornato annualmente dalla Giunta comunale, posto in pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e quindi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno, oltre che, in ossequio a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica n. 18/2000 - articolo 2 - pubblicato sul sito del Comune.

3. Esso è consultabile da ogni cittadino che può prenderne visione anche successivamente alla pubblicazione facendone richiesta nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000

Articolo 22

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.